



CITTA' DI VENEZIA  
DIREZIONE FINANZA BILANCIO E TRIBUTI  
SETTORE GESTIONE TRIBUTI E CANONI  
San Marco 4030 Venezia Tel. 041/274 4044 - Fax 041/274 4050

## ALIQUOTE IMU 2012

Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 9 luglio 2012

ALIQUOTA	FATTISPECIE AGEVOLATA	CODICE TRIBUTO
0,4% (*)(**)	Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.	3912
0,4% (*)(**)	Per l'abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da <b>cittadini non residenti nel territorio dello Stato</b> a condizione che non risulti locata.	3912
0,3% (*)(**)	Per l'abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da <b>anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</b> a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. <i>La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente.</i>	3912
0,2% (*)(**)	Per l'abitazione principale e relative pertinenze a seguito di <b>cambio residenza da fuori comune</b> . L'aliquota si applica dalla data di acquisizione della residenza al 31 dicembre dell'anno d'imposta nel quale è avvenuto il cambio di residenza.	3912
0,2% (*)(**)	Per i proprietari della sola abitazione principale e relative pertinenze o per i titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione sulla stessa, in possesso di uno dei seguenti requisiti: titolari di <b>assegno sociale portatore di handicap riconosciuto grave</b> ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 o <b>familiare convivente con un portatore di handicap riconosciuto grave</b> ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 <u>limitatamente a tutti i congiunti iscritti nello stato famiglia</u> <b>invalidità civile riconosciuta al 100%</b> <b>ricoverati in lungodegenza per più di otto mesi</b> nel periodo d'imposta e che abbiano ottenuto nel medesimo periodo un contributo economico dall'Amministrazione Comunale. <i>La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente.</i>	3912
0,46% (*)	Per le unità immobiliari appartenenti alle <b>cooperative edilizie a proprietà indivisa</b> adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soggetti assegnatari.	3918

<b>0,66 %</b> 0,38% allo Stato 0,28% al Comune	Per l' <b>abitazione e relative pertinenze acquistata per destinarla ad abitazione principale</b> del soggetto passivo nelle quali siano in corso lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria che ne impediscano l'immediato utilizzo abitativo, <u>purchè tale utilizzo si attui entro un anno dalla stipula del rogito notarile di acquisto.</u> In mancanza, il soggetto passivo decade dal beneficio con conseguente recupero dell'imposta dovuta oltre interessi e sanzioni dovute per legge. <i>Il soggetto passivo deve comunicare il realizzarsi di tale utilizzo mediante autocertificazione.</i>	3919 3918
<b>0,76 %</b> 0,38% allo Stato 0,38% al Comune	Per un'altra unità immobiliare, oltre a quella costituente abitazione principale del possessore, se <b>concessa in uso gratuito a parenti in primo grado (genitori – figli)</b> e per le relative pertinenze, a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale, avendo ivi <u>costituito la propria residenza</u> , e le pertinenze di essa. <i>Tale situazione dovrà essere autocertificata dal contribuente.</i> In caso di concessione in uso gratuito di più abitazioni a parenti in primo grado, <u>spetta al possessore scegliere quella per la quale fruire della riduzione di aliquota.</u> Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	3919 3918
<b>0,76 %</b> 0,38% allo Stato 0,38% al Comune	Per le abitazioni e relative pertinenze concesse in <b>locazione con contratto registrato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998.</b> <i>La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente.</i>	3919 3918
<b>0,76 %</b> 0,38% allo Stato 0,38% al Comune	Per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione con contratti <b>stipulati dagli Enti Locali in qualità di conduttori</b> per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio. <i>La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente.</i>	3919 3918
<b>0,76 %</b> 0,38% allo Stato 0,38% al Comune	Per le abitazioni e relative pertinenze concesse a <b>equo canone</b> a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato. <i>La sussistenza di tali requisiti deve essere autocertificata dal contribuente.</i>	3919 3918
<b>0,76 % (*)</b> 0,38% allo Stato 0,38% al Comune	Per le abitazioni e relative pertinenze regolarmente locate e assegnate a canone calmierato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 431/98 dagli <b>Istituti Autonomi per le case popolari, dall'Ater di Venezia o dalle ex Ipab.</b>	3919 3918
<b>0,2 %</b>	Per i <b>fabbricati rurali</b> ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis, del D. L. n. 557/93 convertito in legge n. 133/94.	3913
<b>0,76 %</b> 0,38% allo Stato 0,38% al Comune	Per gli <b>immobili ad uso produttivo</b> funzionali all'azienda che non abbia licenziato nelle due annualità precedenti e che proceda all'assunzione con contratto a tempo indeterminato di uno o più lavoratori disoccupati di età superiore ai cinquanta anni o inferiore ai trenta. L'aliquota si applica per la sola annualità in cui è avvenuta l'assunzione, <i>previa autocertificazione.</i>	3919 3918
<b>1,06 %</b> 0,38% allo Stato 0,68% al Comune	<b>Per tutti i restanti immobili non rientranti nelle sopra elencate categorie:</b> fabbricati terreni aree fabbricabili	3919-3918 3915-3914 3917-3916

(\*) E' riconosciuta una detrazione per abitazione principale di € 200 rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; se l'immobile è adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, spetta a ciascuno di essi in ugual misura e proporzionalmente al periodo di destinazione.

(\*\*) La detrazione è maggiorata di € 50 per ciascun figlio minore di anni 26, convivente e residente anagraficamente nell'abitazione principale (fino a un massimo di € 400).

- Aggiornato al 1 novembre 2012 -